



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dr.ssa Elena Riva Crugnola	Presidente
dott. Angelo Mambriani	giudice
dott. Guido Vannicelli	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **47710/2014** R.g. promossa da **BRASS STYLE S.R.L.** (c.f. 01530540135), elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia 36, presso il procuratore e difensore avv. Eugenio MASPERO, che la rappresenta unitamente all'avv. Bruno BRUCOLI

attrice

contro

BRIANZA MARMI S.R.L. (c.f. 02019560131), rappresentata dal curatore speciale Franco ESTRANGEROS ed elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore avv. Claudio GHISLANZONI

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
in via preliminare di merito



- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della clausola compromissoria per arbitrato di cui all'art. 28 dello Statuto di Brianza Marmi srl in quanto contrastante con il disposto di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 5 del 2003;
- in via subordinata, dichiarare che la presente controversia non può essere devoluta alla cognizione arbitrale, vertendosi in materia di impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza, di veridicità e correttezza contabile del bilancio.

nel merito:

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della delibera assembleare adottata in data 18 aprile 2014 di approvazione del bilancio d'esercizio 2013 e del bilancio stesso con riferimento alla valorizzazione delle rimanenze ed all'illegittima appostazione del costo complessivo per emolumenti all'amministratore pari a € 91.000,00 anziché di quello validamente deliberato – seppur con il dissenso del socio Rugiano Angelo– di € 61.000,00 e/o della parte di bilancio nella quale si riverberano gli effetti delle sopra svolte censure.

In via istruttoria:

- a) senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
- 1) “Vero che, nel mese di giugno 2012, il signor Angelo Rugiano, affidava al dott. Michele Dell'Agli l'incarico di stimare il valore dell'azienda Brianza Marmi s.r.l.”
 - 2) “Vero che l'inventario fisico dei marmi e delle pietre a magazzino di Brianza Marmi s.r.l. risultante dal doc. 2 che mi si rammostra, era pari ad € 1.123.000,00= per l'anno 2010 e ad € 803.266,00= per l'anno 2011”
 - 3) “Vero che l'inventario fisico delle rimanenze di magazzino di cui al doc. 2 risulta stampato su copie di fatture, anagrafiche clienti e documenti di trasporto intestati a Brianza Marmi s.r.l.”
 - 4) “Vero che l'inventario fisico delle rimanenze di magazzino di cui al doc. 2 era stato redatto di pugno dal signor Scuderi Claudio e dal medesimo consegnato, al termine di ogni esercizio, al signor Angelo Rugiano”
 - 5) “Vero che il doc. 2 veniva mostrato dal signor Angelo Rugiano al dott. Michele Dell'Agli in occasione del conferimento d'incarico di cui al capitolo 1”
 - 6) “Vero che v'è divergenza tra i dati delle scorte di magazzino indicate al precedente capitolo 2 ed annotati nel doc. 2, e quelle indicate nei bilanci relativi agli esercizi 2010 e 2011”
 - 7) “Vero che rimaneva senza risposta la richiesta formulata nel novembre 2012 dai signori Angelo ed Antonio Rugiano all'amministratore di Brianza Marmi s.r.l., volta ad ottenere informazioni e/o chiarimenti circa la valutazione del magazzino e le procedure di stima”
 - 8) “Vero che rimaneva senza risposta la richiesta inviata all'amministratore dal signor Angelo Rugiano, a mezzo dell'avv. Massimo Schipilliti, con lettera raccomandata del 5 novembre 2013, di poter accedere preso la sede operativa della società al fine di constatare la composizione delle rimanenze finali di merce, sotto il profilo quantitativo e descrittivo(cfr. doc. 4)”
 - 9) “Vero che, per l'esercizio 2013, nella riunione del 21 febbraio 2013, l'assemblea dei soci di Brianza Marmi s.r.l. aveva deciso di corrispondere all'amministratore unico un compenso lordo di € 61.000,00=, pari ad un netto di circa € 30.000,00= (doc. 12)”
 - 10) “Vero che, in data 9 aprile 2014, Brass Style Srl indirizzava a Brianza Marmi Srl, in persona del suo amministratore, richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali ex art. 2476, 2°
- finalizzata alla ricostruzione dell'inventario fisico delle rimanenze 2010-2011-2012, anche attraverso la ricostruzione delle movimentazioni fisiche del magazzino comparando gli acquisti e le vendite intervenute nel tempo;
 - finalizzata ad accertare il valore effettivo del magazzino al 31.12.2010-2011-2012



- grafologica finalizzata ad accertare la redazione e compilazione da parte del signor Scuderi Claudio del doc. 2.

Con vittoria di spese e compensi di causa

Per la convenuta:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito così provvedere:

nel merito :

dato atto di quanto esposto in atti, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;

con vittoria di spese e competenze del presente procedimento e di quello cautelare oltre Spese generali, CPA ed IVA se dovuta;

in via istruttoria;

Per l'ipotesi di rimessione in istruttoria del presente procedimento si chiede vengano ammessi i mezzi di prova già dedotti con memoria 183 comma Vi n. 2 c.p.c.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*.

B. Viene all'esame del Tribunale dell'impresa un secondo episodio del conflitto tra Angelo RUGIANO e gli altri soci / parenti in BRIANZA MARMI s.r.l.

L'attrice BRASS STYLE s.r.l. è infatti socia in ragione del 25% di BRIANZA MARMI¹ per aver acquisito la partecipazione da Angelo RUGIANO, che ne è

¹ Di seguito, per brevità, rispettivamente BS e BM.



pacificamente la persona fisica di riferimento (e, almeno alla data della domanda, ne era legale rappresentante); mentre il restante capitale di BM è intestato:

1. ad Antonio RUGIANO (titolare del 25%),
2. alla figlia Isabella (detentrica di una quota del 18,75%),
3. al di lei marito -e dipendente della società- Claudio SCUDERI (socio in ragione del 16,25%)
4. ed all'attuale amministratore Moreno MOZZONE (titolare in proprio del 15% del capitale e genero di Antonio RUGIANO per averne sposato la figlia Mariateresa).

B).1 La prima manifestazione giudiziale del conflitto è stata l'impugnazione ad opera di BS della delibera assembleare del 19/2/2014 che aveva stabilito il compenso spettante all'amministratore Moreno MOZZONE

- ratificando per il 2013 quello di € 45.000,00 netti (91.000,00 circa lordi) concretamente erogato, sull'assunto di un errore di calcolo che sarebbe stato commesso allorché -in occasione della precedente delibera del 21/2/2013- era stato indicato in soli € 61.000,00 lordi,
- e confermandolo in tale misura per l'esercizio 2014,

causa recante il n. 33655/14 di R.g.:

- i. definita nel senso del rigetto della impugnazione con sentenza n. 9372/16 emessa il 26/7/2016, avendo il Tribunale escluso ogni abuso della maggioranza nella correzione / quantificazione del compenso,
- ii. e che ha a sua volta avuto un *pendant* nella n. 32850/15 R.g. avente ad oggetto la delibera attributiva di identico compenso al MOZZONE per il 2015, pure definita con sentenza di rigetto n. 9893/16 emessa il 5/9/2016.

B).2 In questa sede BS ha invece impugnato la successiva delibera assembleare del 18/4/2014 di approvazione del bilancio di BM per il 2013, con riferimento

1. al valore delle rimanenze (appostate nell'attivo dello stato patrimoniale per € 343.416,00 e in tesi attorea valutate con un criterio oscuro e in un importo inspiegabilmente meno elevato di quanto effettivamente dovuto)



2. nonché alla illegittima appostazione del costo complessivo per emolumenti dell'amministratore pari ad € 91.000,00 lordi anziché -come formalmente deliberato nel 2013 prima della successiva rettifica di cui s'è detto- di €61.000,00 lordi.

In considerazione delle ragioni dell'impugnazione, è stato nominato alla società convenuta un curatore speciale nella persona dell'avv. Franco ESTRANGEROS.

B).3 L'attrice ha inoltre dedotto -e, in parte, tardivamente introdotto in corso di causa- alcune ulteriori questioni relative a presunte opacità e dinieghi che le sarebbero stati opposti a specifiche richieste di chiarimenti contabili; nonché, mutuandoli dalle altre due cause citate, profili di incongruità del compenso dell'amministratore MOZZONE (che accusa di esser stato favorito, come il dipendente SCUDERI, sol perché marito di una delle figlie di Antonio RUGIANO, così integrandosi un "abuso di maggioranza") in relazione alla sua reale competenza, all'attività effettivamente prestata e ai risultati ottenuti; e ancora, questioni relativi ai *benefit* e rimborsi spese di cui il MOZZONE godrebbe: questioni tutte, va subito detto, attinenti semmai a profili di responsabilità gestoria del MOZZONE stesso che non impingono in quanto tali nella chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio qui impugnato.

C. Principiando, per comodità di esposizione e liquidità di *ratio decidendi*, dal secondo corno dell'impugnativa (superiore punto **B).2** 2.), basti qui dire che se -come incontestato- nel corso dell'esercizio 2003 sono effettivamente stati corrisposti all'amministratore € 91.000,00 lordi (che corrispondono peraltro ad un netto di € 45.000,00²), il documento di bilancio ne doveva doverosamente dar conto alla voce costi per servizi del conto economico: sicché la doglianza attorea sul punto è paradossalmente contraria ai criteri di veridicità di cui lamenta la violazione³.

D. Quanto al primo motivo di impugnazione (superiore punto **B).2** 1.), l'attrice denuncia in particolare:

² Cfr. doc. 11 conv., proveniente dal commercialista della società dr. Antonio C. Giussani.

³ Dovendo semmai esser fatta valere -com'è infatti è avvenuto- nella sede propria dell'impugnativa contro la distinta delibera di attribuzione in rettifica di tale compenso.



- i. l'oscurità del criterio utilizzato per la valutazione delle rimanenze
- ii. (indicato in nota integrativa come "*costo medio di acquisto confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato ex art. 2426 cod. civ.*"),
- iii. la mancata risposta alle precedenti precise richieste di informazioni sul punto ex art. 2476 c.c.
- iv. e la mancata distinzione fra blocchi integri (di marmo e pietre non lavorate) e le lastre già segate,

concludendo che "*in sostanza, l'assenza di un inventario dettagliato che la società ha il dovere di predisporre alla scadenza di ogni esercizio (...), unita alla perplessità derivanti dalla rilevata maggior consistenza delle rimanenze (come elencate e dettagliate nel manoscritto pervenuto nella disponibilità della socia esponente) rende censurabile l'appostazione nel bilancio al 31 dicembre 2013 (...)*".

D).1 A sostegno di tali "perplessità", che a suo avviso avrebbero condotto alla sottostima del magazzino, BS ha appunto prodotto al suo documento n. 2 un preteso "*inventario fisico del marmi e delle pietre a magazzino di Brianza Marmi s.r.l.*" negli anni 2010 e 2011 che sarebbe stato redatto dal dipendente Scuderi nelle circostanze indicate ai capitoli 1 - 5 della memoria attorea del 16/7/2015.

Sul punto tuttavia il Tribunale non può che ribadire le osservazioni contenute nel provvedimento del giudice istruttore del 12/5/2015⁴, sul quale l'attrice non ha sostanzialmente preso posizione nelle difese illustrative.

In particolare, va ribadito come

- i. da un lato, il dato di bilancio (343.416)
 - a) si discosta in realtà solo del 3% rispetto a quello del 2012 (333.940)
 - b) e risulta del resto proporzionalmente in linea con il calo del volume di affari nello stesso turno di tempo (2,85%),
- ii. e dall'altro il criterio di stima indicato alla pagina 4 della nota integrativa, di cui non si deduce variazione rispetto ai precedenti esercizi⁵, è quello del costo medio

⁴ Di rigetto della sospensiva richiesta dall'attrice ex artt. 2479ter ult. co. e 2378 c.c.



di acquisto, e per la precisione -come chiarito in comparsa di risposta- quello del costo medio ponderato,

- iii. criterio comprensibile e -soprattutto- conforme al canone legale di cui all'art. 2426 n. 9 c.c.,
- iv. dal quale l'attrice non ha saputo peraltro spiegare perché l'amministratore e l'assemblea avrebbero dovuto discostarsi.

D).2 Quanto poi all'unico concreto elemento probatorio addotto dall'attrice a sostegno dell'asserita inveridicità della stima del valore del magazzino, rileva il Tribunale come l'informale "*inventario fisico del marmi e delle pietre a magazzino di Brianza Marmi s.r.l.*" negli anni 2010 e 2011 senza firma (ma redatto, a detta della stessa attrice, da un dipendente privo di qualifiche gestorie)

- oltre a non riferirsi *stricto sensu* al totale di quelle che, bilancisticamente, si indicano come rimanenze (bensì solo alla materia prima in magazzino)
- riguardi, comunque e soprattutto, anni non in continuità con il 2013 cui si riferisce il bilancio e la sua voce contestata in causa,

sicché tale contestato documento appare di valore probatorio sostanzialmente nullo; cui non può sopperire officiosamente il Tribunale disponendo la consulenza tecnica in punto sia ricostruzione dei movimenti fisici di magazzino per gli anni 2010 - 2012 sia di attribuzione grafica della scrittura (peraltro priva di firma) al suo presunto autore, che la BS è tornata a richiedere all'udienza di precisazione delle conclusioni.

E. BS, integralmente soccombente, dovrà rifondere a BM le spese del giudizio, da liquidarsi

- ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014
- e tenendo conto
 - dell'assenza di istruttoria
 - ma anche del rigetto dell'istanza di sospensione svolta *in limine litis* dall'attrice,

⁵ Risultando anzi invariato: cfr. doc. 18 conv.



nella congrua misura di complessivi € 18.000,00; oltre al rimborso del contributo forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle aliquote rispettivamente vigenti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla BRASS STYLE S.R.L. nei confronti della BRIANZA MARMI S.R.L. con citazione notificata il 17/7/2014, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. rigetta** l'impugnazione proposta dall'attrice;
- 2. condanna** la BRASS STYLE s.r.l. **a rimborsare** alla BRIANZA MARMI s.r.l. le spese del giudizio, che **liquida** in € **18.000,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 settembre 2016

il giudice estensore

Guido Vannicelli

il Presidente

Elena Riva Crugnola

